

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5331 del 26/10/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON DUE ATTRAVERSAMENTI AEREI CON TUBAZIONI D'ACQUA SUL TORRENTE SENIO IN LOCALITA' CASA BUCCHI ANGELINO - FRAZIONE ISOLA - COMUNE DI RIOLO TERME - SOCIETA' TERME DI RIOLO BAGNI S.R.L.. PROCEDIMENTO N. RA21T0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5496 del 26/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno ventisei OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON DUE  
ATTRAVERSAMENTI AEREI CON TUBAZIONI D'ACQUA SUL TORRENTE SENIO IN  
LOCALITA' CASA BUCCHI ANGELINO – FRAZIONE ISOLA – COMUNE DI RIOLO  
TERME – SOCIETA' TERME DI RIOLO BAGNI S.R.L..  
  
PROCEDIMENTO N. RA21T0025.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n.

895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 221, del 24/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Fabrizio Magnarello;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 22/07/2021, registrata al PG/2021/114887, con cui il legale rappresentante della società Terme di Riolo Bagni srl, c.f. e P.IVA 00071480396, sede legale via Firenze, 15, Comune di Riolo Terme (RA), **ha richiesto la concessione per il mantenimento dell’occupazione di aree demaniali** in località Casa Bucchi Angelino – frazione Isola nel Comune di Riolo Terme (RA), con due attraversamenti aerei con tubazioni d’acqua per addurre acqua termale dalla sorgente allo stabilimento termale sul torrente Senio;

**TENUTO CONTO CHE:**

- la società suddetta era titolare, per la medesima occupazione, della concessione rilasciata con provvedimento dirigenziale regionale n. 10753 del 26/07/2005, con scadenza 31/07/2017;
- con non nota pg 105060 del 05/07/2021, è stato comunicato alla società il mancato pagamento dei canoni concessori dal 2009 al 2017, per euro complessivi 2.863,32, e l’avvenuta scadenza della concessione;
- con nota pg 138501 del 08/09/2021, la società richiede l’applicazione della normativa in merito di prescrizione, provvedendo in data 08/09/2021 al pagamento di euro 608,21;

- con nota pg 124121, del 06/08/2021, è stato notificato il p.v. n. 11/2021, per occupazione abusiva di area demaniale, art. 21, c. 1, L.R. N. 7/2004;
- con nota pg 125943, del 11/08/2021, è stata notificata la determinazione di indennizzo n. 3990 del 09/08/2021, per occupazione abusiva di area demaniale per euro 2.163,85, ai sensi della L.R. N. 7/2004. Pagamento ottemperato in data 07/09/2021;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 256 del 18/08/2021, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna – servizio sicurezza territoriale e protezione civile di Ravenna (Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904, L.R. n. 7/2004 e L.R. n. 13/2015, det. dirigenziale n. 3596 del 05/10/2021, pervenuta al protocollo Arpae in data 11/10/2021, prot. n. 156709;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che la società richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 300,00, in data 14/07/2005;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dalla società Terme di Riolo Bagni s.r.l., con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6

bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla **società Terme di Riolo Bagni srl, c.f. e P.IVA 00071480396, sede legale via Firenze, 15, Comune di Riolo Terme (RA)**, la concessione per il mantenimento dell'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, località Casa Bucchi Angelino – frazione Isola nel Comune di Riolo Terme (RA), con due attraversamenti aerei con tubazioni d'acqua per addurre acqua termale dalla sorgente allo stabilimento termale sul torrente Senio, (censita al Catasto Terreni del Comune di Riolo Terme, antistante F. 22 – mapp.le 125 e antistante F. 32 – mapp.le 6, indicativamente individuati, rispettivamente, alle seguenti coordinate UMT-RER: x=714768; y=905480 e x=715100; y=905168), **codice pratica RA21T0025**;
2. di stabilire che la concessione ha scadenza **31/12/2032**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla società concessionaria in data 21/10/2021 (PG 162507 del 21/10/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna Servizio sicurezza territoriale e protezione civile – Ravenna con determinazione n. 3463, del 06/10/2021, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed

è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

6. di quantificare l'**importo annuale del canone in euro 306,33**.

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 300,00**;

8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;

9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;

12. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 36, del 31/03/2021, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

IL DIRIGENTE

*Fabrizio Magnarelli*

*Firmato digitalmente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla **società Terme di Riolo Bagni srl, c.f. e P.IVA 00071480396, sede legale via Firenze, 15, Comune di Riolo Terme (RA)** (codice procedimento RA21T0025).

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua torrente Senio, località Casa Bucchi Angelino – frazione Isola, nel Comune di Riolo Terme (RA), censita al Catasto Terreni del Comune di Riolo Terme, antistante F. 22 – mapp.le 125 e antistante F. 32 – mapp.le 6, indicativamente gli attraversamenti sono individuati, rispettivamente, alle seguenti coordinate UTM-RER: x=714768; y=905480 e x=715100; y=905168), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione avviene con due attraversamenti aerei con tubazioni d'acqua per addurre acqua termale dalla sorgente allo stabilimento termale.

**ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per

danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO**

**DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE –**

**RAVENNA DET. N. 3463 DEL 06/10/2021**

- <<1. è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
2. questo Servizio resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del richiedente;
3. l'opera dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente;
4. sono a carico del richiedente gli oneri che derivano per lo spostamento, anche provvisorio, o per l'adeguamento degli attraversamenti di cui al presente disciplinare tecnico in caso di lavori sui corsi d'acqua; gli eventuali ripristini che si rendessero necessari a seguito di danni causati dal passaggio delle piene;
5. la presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente all'indirizzo pec [stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it)
7. questo Servizio resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
8. per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
9. dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
10. dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa

*Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*

*11. la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*

*12. la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica... >>*

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque

momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

#### **ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per

naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**